Art. 8

Per la gestione della discarica in oggetto, oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, valgono i patti, le condizioni contrattuali e le modalità previste nel regolamento di gestione così come risultano dagli atti citati nelle premesse, ove comunque non siano in contrasto con le norme vigenti.

Art. 9

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegato, il regolamento di gestione già approvato con gli atti citati nelle premesse, ove non risulti in contrasto con la normativa vigente.

Art. 10

Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si fa riferimento alle indicazioni tecniche di cui all'art. 57 - 1° c. del D.L.vo 5.2.1997, n. 22, nonché a quanto riportato nel progetto della discarica e nella perizia approvata, riferiti al 1° lotto.

Art. 11

L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre eventuali norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 12

La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risultino pericolosità o danni causati dall'attività esercitata e per le violazioni delle norme vigenti nonché per le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 13

Resta impregiudicato l'obbligo per la XXIV Comunità Montana di acquisire, ove necessario, ogni altra autorizzazione, concessione, nulla-osta, licenza o altro provvedimento amministrativo che si rendesse necessario per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Art. 14

All'Amministrazione Provinciale di Cagliari, competente per territorio, è demandato il compito del controllo degli adempimenti derivanti dalla presente autorizzazione, sul riferimento normativo del D.L.vo n. 22 del 5.2.1997.

La presente autorizzazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 27 aprile 1998

Onida

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 12 maggio 1998, n. 845.

Istituzione del monumento naturale denominato "Sorgente di Su Gologone".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. n. 31 del 7 giugno 1989 ed in particolare l'art. 23;

Considerato che nel Comune di Oliena in Provincia di Nuoro è sita la sorgente di Su Gologone che presenta le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 per una sua individuazione quale monumento naturale;

Considerato che la sorgente di Su Gologone deve ritenersi un bene di rilevante interesse per la comunità sia sotto l'aspetto scientifico che naturalistico;

Considerato altresì che la predetta sorgente rappresenta la principale emergenza di un vasto sistema carsico ritenuto il più importante della Sardegna;

Considerato che la presenza nell'areale carsico di importanti popolazioni faunistiche e vegetali ha condotto la Regione a proporlo quale sito di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE denominato "Habitat";

Atteso che il predetto sito di importanza comunitaria include la sorgente di "Su Gologone";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/44 del 15 aprile 1997 con la quale viene proposta la istituzione del Monumento naturale "Sorgente di Su Gologone" secondo le procedure della L.R. 31/89 e in particolare dell'art. 23, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 30 giugno 1997;

Vista la nota del Coordinatore Generale n. 16465 del 17 giugno 1997 con la quale si notifica al Comune di Oliena la proposta di istituzione del predetto

monumento naturale ai fini della pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune;

Esaminate le osservazioni pervenute alla Regione entro i termini di legge;

Preso atto della relazione istruttoria del competente Ufficio dell'Assessorato Difesa Ambiente;

Considerato che le prescrizioni contenute nelle proposte della Giunta Regionale di istituzione del monumento sono tali da assicurare comunque il soddisfacimento dei fabbisogni idrici a valle della Diga sul F. Cedrino (Pedra 'e Othone);

Vista la deliberazione del Comune di Oliena sul cui territorio insiste il predetto bene;

Ritenuto necessario creare intorno al predetto bene un'area di rispetto di ha 7,540 contraddistinta catastalmente al fl. 27, mapp. 181 e 162 e al fl. 28, mapp. 75 e 76, al fine di una più soddisfacente conservazione del bene naturale;

Sentite la Provincia di Nuoro e la Comunità Montana n. 9;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato "Sorgente di Su Gologone" sito nel Comune di Oliena, contraddistinto in catasto al fl. 27 map. 162 e indicato nella planimetria allegata al presente decreto per costituirne parte integrante, è istituito Monumento Naturale ai sensi della L.R. 31/89.

Art. 2

E' individuata un'area di rispetto di Ha 7,540 indicata anch'essa nella planimetria allegata contraddistinta catastalmente al fl. 27 mapp. 181 e 162, e al fl. 28 mapp. 75 e 76 descritta di seguito:

- DELIMITAZIONE OVEST: dalla condotta d'acqua che va da Sa Vena alla attuale stazione di pompaggio.
- DELIMITAZIONE SUD E SUD-S.E.: dalla linea di confine dei mappali 181 e 182 del fl. 27 con il mappale 3 del fl. 64 e proseguendo a partire dall'intersezione del mappale 75 del fl. 28 lungo la condotta adduttrice d'acqua per Dorgali fino all'incrocio dato dai mappali 151 e 152 del fl. 28 e il lato a monte della passerella sul fiume Cedrino nel punto in cui questa attraversa il fiume.
- DELIMITAZIONE EST - N.E.: dal punto dato dai mappali 151 e 152 del fl. 28 con la passerella del Cedrino a seguire una linea retta che lungo la sponda sinistra del Cedrino si porti fino al punto determinato dalla confluenza del Rio Padru Deledda con il Fiume Cedrino.
- DELIMITAZIONE NORD: a partire dalla confluenza del Rio Padru Deledda con il Fiume Cedrino lungo la sponda sinistra del Fiume Cedrino che si congiunge con il prolungamento della condotta adduttrice Sa Vena all'attuale stazione di pompaggio di cui al lato Ovest.

Art. 3

Tutta l'area di rispetto si sottopone alle seguenti prescrizioni:

a) la gestione del serbatoio artificiale sul fiume Cedrino, denominato "Pedra 'E Othone" e tutti gli interventi che interessano il corso del Cedrino ed il suo bacino idrografico devono assicurare che il livello del corso delle acque, anche in casi di eventi di piena ordinaria, sia mantenuto a quota tale da evitare che sia lambita l'area di rispetto di cui al precedente art. 2 e, comunque, tale da assicurare il deflusso naturale delle sorgenti di su Gologone e Sa Vena e da non provocarne in nessun caso la sommersione;

b) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;

c) è fatto divieto di effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature e comunque l'asportazione di massa vegetale evoluta;

d) è fatto divieto di aprire strade carrabili;

e) è fatto divieto aprire cave e comunque estrarre materiale inerte;

f) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

g) è fatto divieto di caccia;

h) è fatto divieto di transito con mezzi motorizzati fatta eccezione per le attività di servizio connesse alla tutela ed all'uso dell'acqua.

Allo scopo di conservare e valorizzare il bene che si intende tutelare è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare e trasformare l'aspetto o i valori estetici, scientifici, paesaggistici, biologici e idrogeologici. In particolare, è fatto divieto di aprire nuovi sentieri, di scavi, di installazione di ogni struttura fissa per l'escursionismo. Gli interventi di modificazione urbanistica sono preclusi. Fatti salvi gli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione del manufatto esistente (chiesa Vergine della Pietà). Gli usi compatibili del bene sono:

escursionismo ciclo-pedonale e attività speleologica anche subacquea, quest'ultima previa autorizzazione dell'Ente gestore (Comunità Montana);

attività di ricerca scientifica, ivi compreso il monitoraggio quali-quantitativo delle acque;

attività educativa e ricreativa.

Sono fatti salvi gli interventi atti a prevenire gli incendi boschivi previsti e autorizzati dalle norme vigenti in materia.

Sono fatti salvi gli interventi colturali nel bosco e le opere di bonifica antincendio autorizzati secondo le vigenti disposizioni e gli interventi strettamente necessari allo sfruttamento delle sorgenti ai fini idropotabili.

Si fa obbligo al Comune di Oliena di riportare la perimetrazione del Monumento naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti urbanistici.

Si fa obbligo all'Ente cui è affidata la conservazione e valorizzazione del bene di apporre tabelle segnaletiche come previsto dall'art. 25 della L.R. 31/89.

Art. 4

La conservazione e la valorizzazione del monumento naturale è affidata alla Comunità Montana del Nuorese n. 9.

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì 12 maggio 1998

Onida

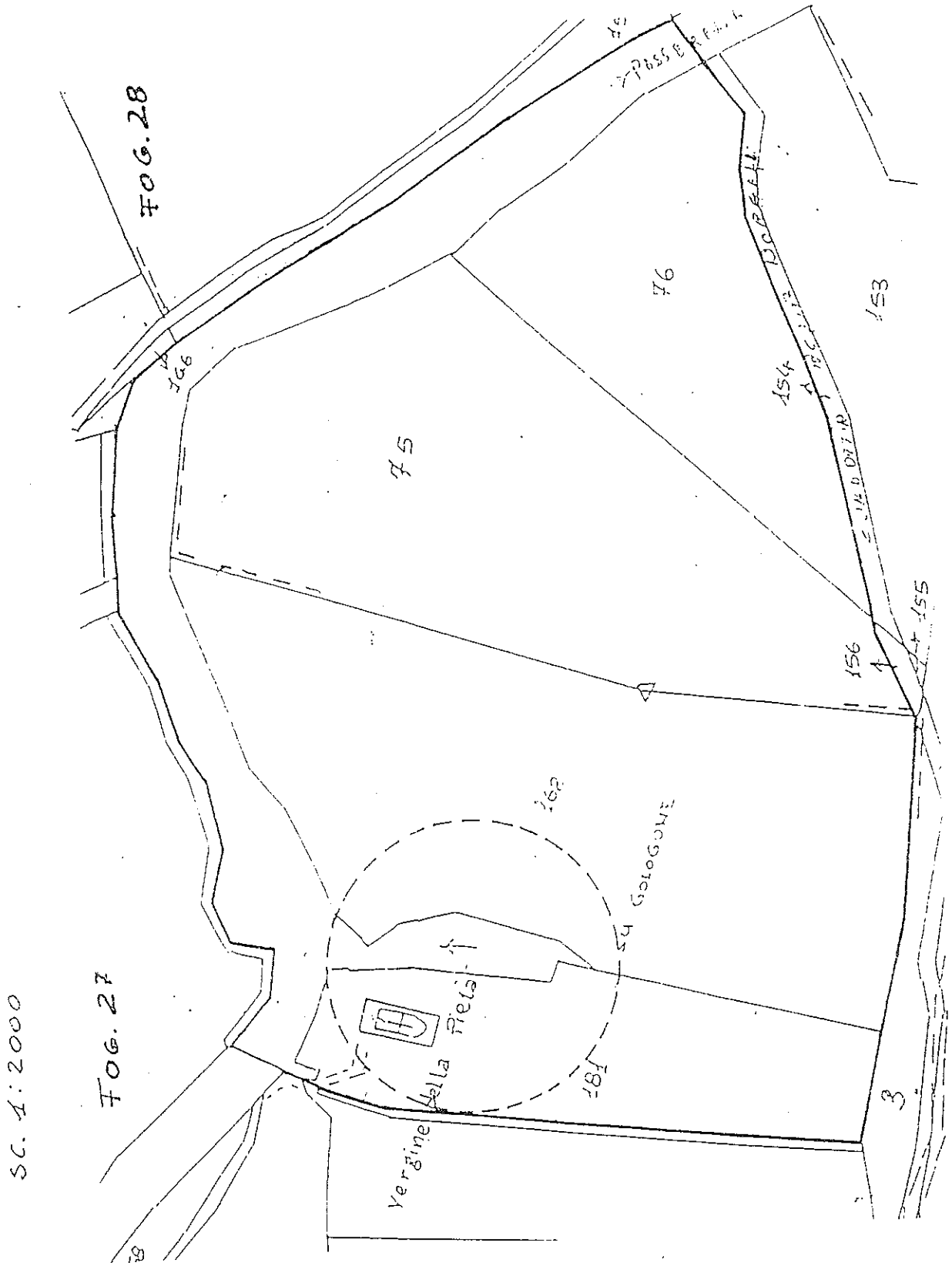
FOG. 28
FOG. 27
FOG. 64
SC. 1:2000
75
76
153
154
155
156
166
162
181
3
Vergine della Pietà
GOLOGONE